



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 01 aprile 2011

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali
dell'Agenzia delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 39938 / RU

Rii.:

Allegati:

e, per conoscenza:

Alla Dir.ne Centr. Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
Alla Dir.ne Centr. Affari Giuridici e Contenzioso
Alla Dir.ne Centr. Tecnologie per l'Innovazione

SEDE

e, per conoscenza:

al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
(fax 06 46 65 52 15)

all'Assitol (fax 06 69 94 01 18)

all'Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)

all'Assopetroli (fax 06 68 61 862)

alla Confindustria (fax 06 59 03 684)

alla Confapi (fax 06 67 91 488)

all'Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)

alla EBB – European Biodiesel Board (fax +322 76 30 457)

alle Società:

Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)

DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)

Eco Fox (fax 0721 40 35 05)

Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)

Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)

OIL.B (fax 010 54 72 356)

Oxem S.p.a. (fax 02 50 60 176)

Saras (fax +34 968 167 019)

OGGETTO: BIODIESEL. Ripartizione dei residui del contingente dell'anno 2010 tra i soggetti assegnatari, in applicazione dell'articolo 22-bis, comma 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.

Considerato che l'articolo 22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, così come modificato dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.222), prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, nell'ambito del quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;

considerato che il medesimo art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, prevede che *“per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che*

risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno”;

considerato che il più volte citato art.22-bis, comma 1 del TUA prevede, altresì, che *“in caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari”;*

visto l’art.2, comma 64 della legge n.191 del 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria per il 2010), con il quale è stata disposta la riduzione del contingente in oggetto a complessive 18.000 tonnellate;

viste le determinazioni della scrivente prot.n.100730 del 28 luglio 2010 e successiva rettifica prot.n.104203 del 4 agosto 2010 con le quali è stata effettuata la suddivisione definitiva delle 18.000 tonnellate di biodiesel ascritte al contingente per l’anno 2010;

vista la nota della scrivente prot.10756 del 28 gennaio 2011 con la quale è stato richiesto agli Uffici delle dogane territorialmente competenti sugli impianti di produzione o sui cancelli di ingresso degli assegnatari di fornire il valore, al termine del giorno 31 dicembre 2010, del “conto a scalare” di cui all’art.8, comma 2 del D.M.156/08 e al paragrafo 7.1, punto 7 della circolare 40/ D del 30 ottobre 2008;

considerato che sulla base delle predette comunicazioni il residuo di contingente per l’anno 2010 è risultato essere di complessive 529,909 tonnellate;

visto l’elenco delle Società assegnatarie di una quota di contingente di cui alle sopra citate determinazioni prot.n.100730 del 28 luglio 2010 e successiva rettifica prot.n.104203 del 4 agosto 2010 nonché le relative quantità complessivamente assegnate;

la scrivente adotta la seguente determinazione.

Art.1

Suddivisione dei residui di contingente dell'anno 2010

1. La quota residuale di contingente per l'anno 2010, per complessive 529,909 tonnellate, è ripartita tra i soggetti assegnatari come indicato nella seguente tabella:

Ditte Richiedenti	Cancello di ingresso	Quote assegnate 2010	Percentuale	Assegnazione del residuo
		[kg]		[tonnellate]
Cereal Docks	Stabilimento	1.900.000	10,568%	56,003
DP Lubrificanti	Stabilimento	1.800.000	10,012%	53,055
Ecofox - Fox Petroli	Stabilimento	1.800.000	10,012%	53,055
Ital Bi Oil	Stabilimento	1.799.725	10,011%	53,047
Novaol Italia (Livorno)	Stabilimento	3.500.000	19,468%	103,163
Novaol Italia (Ravenna)	Stabilimento	1.900.000	10,568%	56,003
Oil. B.	Stabilimento	1.648.210	9,168%	48,581
Oxem	Stabilimento	1.830.258	10,180%	53,947
Saras	Arcola Petrolifera - Arcola (SP)	1.800.000	10,012%	53,055

Tabella 1. Ripartizione tra gli assegnatari dell'anno 2010 dei residui di contingente di biodiesel ascritto al medesimo anno

2. I quantitativi di biodiesel di cui alla tabella 1, successivamente alla costituzione della cauzione di cui all'art.5 del D.M.156/08 sulla base delle modalità indicate nel seguente articolo 2, possono essere miscelati con gasolio oppure trasferiti ad impianti di miscelazione nazionale o, infine, immessi in consumo tal quali entro il termine del 30 giugno 2011.

3. Il conto a scalare di ciascun impianto di produzione o cancello di ingresso di cui alla tabella 1 è rideterminato tenendo conto dell'annullamento delle quote di contingente residuali al 31 dicembre 2010 e delle riassegnazioni di cui al presente provvedimento.

4. Al fine di consentire l'eventuale ulteriore redistribuzione prevista dall'art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95 in tempo utile per la fruizione del beneficio, le Società assegnatarie sono invitate a fornire alla scrivente comunicazione dell'eventuale rinuncia, totale o parziale, alle quote di cui alla tabella 1, entro il termine di 30 giorni dalla data della presente determinazione.

Art.2

Gestione del conto lavorazione e della cauzione

1. La gestione di eventuali contratti di conto lavorazione stipulati con riferimento alle quote di cui alla tabella 1 deve essere effettuata secondo il disposto dell'art.3, comma 7 del D.M.156/08, nel rispetto della procedura definita nel paragrafo 7.5 della circolare di questa Agenzia n.40/D del 30 ottobre 2008.

2. Per le quantità di biodiesel oggetto della presente ripartizione -qualora non oggetto della rinuncia di cui all'articolo 1, punto 3- deve essere prestata la cauzione di cui all'art.5 del D.M.156/08. Per gli assegnatari comunitari la cauzione è prestata o dal medesimo assegnatario o dal titolare del cancello di ingresso.

3. In caso di accettazione della quota derivante dalla redistribuzione, qualora una Società assegnataria abbia già ottenuto, ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.M.156/08, la restituzione della cauzione costituita per le assegnazioni di contingente di cui alle sopra richiamate determinazioni prot.n.100730/10 e prot.n.104230/10, la medesima Società è tenuta alla prestazione di una nuova cauzione nella misura di **4,78 €** per tonnellata oggetto di riassegnazione. Qualora, invece, sia ancora in essere il predetto deposito cauzionale, l'integrazione dello stesso si rende necessaria solo per quelle Società per le quali la quantità riassegnata è superiore al rispettivo residuo di conto a scalare per l'anno 2010, nella misura di **4,78 €** per la differenza di queste due quantità.

4. La cauzione afferente le quantità di tabella 1 viene svincolata dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente successivamente al 30 giugno 2011, a seguito della presentazione da parte del soggetto assegnatario del resoconto di cui all'art.5, comma 3 del D.M.156/08 relativamente ai soli quantitativi di biodiesel riassegnati.

Ai fini del controllo contabile del contingente di biodiesel e del relativo beneficio fiscale si confermano le istruzioni di cui alla circolare 40/D del 30 ottobre 2008. Per la trasmissione telematica dei dati concernenti le movimentazioni, il biodiesel oggetto della presente ripartizione dovrà essere identificato al campo 30, con il codice 003 (biodiesel del contingente 2010). Resta, ovviamente, ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di effettuare tutti i controlli a posteriori ritenuti necessari ai fini della tutela degli interessi erariali.

La determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

Il presente atto può essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi del D.L.vo n.546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
f.to *Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93